

COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

POTERI E FUNZIONI

1. Il Comune di CORIGLIANO D'OTRANTO è Ente autonomo **locale** titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto.
2. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della Comunità amministrativa.

ART. 2

TERRITORIO – GONFALONE – STEMMA

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
2. Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.
3. Denomina le borgate e le frazioni.
4. Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.

ART. 3

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.
2. A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità.
3. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

ART. 4

SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forma di assistenza a categorie predeterminate.
2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.

4. Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio – sanitari integrati.
5. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
6. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
7. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati nonché la conservazione del patrimonio linguistico e culturale proprio della Grecia Salentina.

ART. 5

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
2. Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore,
3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
4. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un più equa remunerazione del lavoro.

6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche e agrituristiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
7. Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

ART. 6

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.
5. promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

ART. 7

LIMITI ALLE FUNZIONI

1. Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purchè riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

ART. 8

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generali, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

ART. 9

PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico – sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, dei piani e dei progetti, la partecipazione dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART. 10

L'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

ART.11

ORGANI

Sono organi del Comune:

a- il Consiglio Comunale;

b- la Giunta Municipale;

c- il Sindaco.

CAPO II

ART. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico – amministrativo.

ART. 13

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- 2) approvare i Regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta Municipale;
- 3) stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- 5) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art.14 della legge 11 febbraio 1994, n.109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per la durata di

giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei Lavori Pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo;

6) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

7) approvare il conto consuntivo;

8) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

9) formulare i pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7) e 8);

10) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

11) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

- 12) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- 13) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- 14) affidare attività o servizi mediante convenzione;
- 15) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- 16) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
- 17) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari;
- 18) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 19) deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di

programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari dirigenti;

- 20) stabilire la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate per legge;
- 21) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 22) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;
- 23) istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze;
- 24) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione;

- 25) nella Commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;
- 26) la Commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La Commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza;
- 27) la relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

ART. 14

ELEZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 15

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni, ove costituite, delle quali fanno parte.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. I consiglieri costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
10. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaci, proclamati consiglieri ai sensi dell'**art.73 del D.lgs.267/2000**.
11. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

12. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al Consiglio comunale ed eventualmente proporre al Consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.

13. Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti civili e penali di ogni stato e grado quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

14. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

15. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
16. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
17. Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

ART. 16

CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria come disciplinata dal Regolamento del Consiglio comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

2 bis. Il Sindaco notifica al consigliere la proposta di decadenza, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di valide giustificazioni.

2 ter. Decorso tale termine il Sindaco sottopone la proposta al Consiglio, che pronunzia a maggioranza.

2 quater. L'interessato può partecipare all'adunanza e presentare eventuali altre giustificazioni.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine

temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma **dell'art. 141 comma 1 lett. B) numero 3 del D.lgs 267/00.**

6. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 5.

ART. 17

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco, **sino alla nomina del Presidente del Consiglio**, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvedere, in via sostitutiva il Prefetto.
2. In tale seduta, il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve i nomi dei componenti la Giunta Municipale e **procede alla nomina del Presidente del Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 17 bis**.
3. L'adunanza è presieduta dal Sindaco **fino alla nomina del Presidente del Consiglio**.
4. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale, le linee programmatiche

relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

4 bis. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

4 ter. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale provvedere a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

4 quater. E' facoltà del Consiglio di provvedere e ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.

ART. 17 BIS

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri

nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti,

tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del

Consiglio.

- 2. Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 D.Lgs. 267/2000.**
- 3. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.**
- 4. Al Presidente del Consiglio comunale è riconosciuta una indennità di funzione secondo le modalità previste dalla legge.**
- 5. Le modalità di elezione e durata del Presidente del Consiglio Comunale saranno previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, che dovrà essere adeguato in funzione delle presenti previsioni statutarie;**
- 6. In caso di mancata nomina del Presidente del Consiglio tutte le funzioni allo stesso spettanti sono esercitate dal Sindaco.**

ART. 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. IL Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco **o dal Presidente del Consiglio, se nominato**, che stabilisce, anche, l'ordine del giorno della seduta.
2. Esso è convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
4. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale.
5. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

ART.19

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il Regolamento del Consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce la votazione segreta.
4. Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
5. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 20

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione Commissioni Permanenti, Temporanee o Speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le Commissioni di controllo e di garanzia la Presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.

2. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè sia almeno presente la metà dei componenti.
4. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.
6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

CAPO III

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 22

LA GIUNTA MUNICIPALE

1. La Giunta Municipale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.
2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Spetta in generale alla Giunta:
 - a) compiere gli atti di amministrazione che non siano specificatamente riservati dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, al Consiglio, agli Organi di decentramento, al Segretario, o ai responsabili degli uffici e dei servizi;

- b) collaborare con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- c) riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività nella prima sessione ordinaria dell'anno successivo a quello di riferimento;
- d) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Spetta, in particolare:

- a) adottare i provvedimenti di esecuzione conseguenti agli atti programmatici;
- b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 5 giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;
- c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
- d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di

personale; nominare le Commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;

e) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento;

f) deliberare, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio salvo ratifica nei termini previsti dal **D.lgs. 267/00**;

g) deliberare gli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;

h) provvedere all'approvazione dei progetti di opere pubbliche, all'esecuzione degli stessi in presenza di concreti mezzi finanziari ed in conformità alle vigenti leggi in materia;

i) affidare, in conformità alle vigenti leggi in materia di opere pubbliche, gli incarichi esterni di progettazione, di direzione e di collaudo dei lavori;

- l) deliberare, nell'ambito del relativo regolamento, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- m) deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle legge;
- n) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- o) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;
- p) approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.

ART. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. la Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco nel rispetto del limite numerico massimo stabilito dalla legge fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli Assessori esterni non può essere superiore ad un terzo degli Assessori previsti nel presente Statuto, la nomina ad assessore ha efficacia dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

ART. 24 BIS

PARI OPPORTUNITA'

1. Almeno un terzo dei componenti della Giunta deve essere di sesso femminile. Nel calcolo del terzo è compreso il Sindaco. La frazione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.
2. Qualora nella maggioranza non esistono consiglieri di sesso femminile o, se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la presenza delle donne in Giunta sarà (nell'ordine) o totalmente assente oppure inferiore a quella prescritta.
3. **Le disposizioni dei comma 1 e 2 del presente articolo dovranno conciliarsi con le previsioni dell'art. 46 D.Lgs. 267/2000 comma 2 e 4 .**

ART. 25

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Nel caso di dimissioni presentate dai singoli componenti la Giunta, il Sindaco provvede alla sostituzione dando comunicazione al Consiglio. Analoga procedura è seguita nel caso di cessazione dell'Ufficio per altra causa.

ART. 26

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. A ciascun Assessore sono assegnate dal Sindaco funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico – amministrativa e di indirizzo.
3. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.

4. Le attribuzioni e le funzioni anzidette possono essere modificate con le stesse modalità con cui sono state assegnate qualora se ne ravvisi la necessità.
5. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti manati nell'ambito delle rispettive competenze.
6. La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta è stabilita nel regolamento.

ART. 27

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Alle sedute della Giunta intervengono i revisori dei conti se invitati dal Sindaco.
4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art.3, comma 2°, della legge n.241/1990.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.

ART. 28

DURATA IN CARICA

La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica, in ogni caso, sino all'elezione della nuova Giunta e del Sindaco.

ART. 29

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia produce lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

ART. 30

DIMISSIONI E DECADENZA

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta, decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo

Consiglio e del nuovo

Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 18 gennaio 1992, n.16.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
5. La decadenza della qualità di Sindaco e di Assessore avviene per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge

ed è promossa o pronunciata in conformità alle norme stabilite dal D.P.R.

16.5.1960, n.570 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 31

FUNZIONI E COMPETENZE

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

Spetta al Sindaco:

- a) convocare e presiedere il Consiglio, **in caso di mancata nomina o assenza per**

mancata nomina del Presidente del Consiglio, e la Giunta comunale, fissandone

l'Ordine del Giorno e la data dell'adunanza;

- b) rappresentare l'Ente anche in giudizio;

- c) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
- d) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
- e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- f) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) coordinare nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- h) provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- i) indire i referendum comunali;
- l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabili dall'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- m) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art.34 del **D.lgs 267/2000**, salvo ratifica del Consiglio comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo;
- n) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato ordinamento, sulla base dei principi fissati dal **D.lgs 267/00**;

- o) attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal **D.lgs 267/00** ;
- p) esercitare le altre funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 32

ALTRE ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e ai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, altresì, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

ART. 33

GIURAMENTO E DISTINTIVO

1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo i principi di cui agli artt.91 e 93 della Costituzione.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 34

ISTITUTI

1. Sono istituti della partecipazione:
 - a) l'iniziativa popolare;
 - b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) il referendum consultivo;

- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 35

L'INIZIATIVA POPOLARE

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

3. Le proposte articolate, previo parere della speciale Commissione consiliare, ove costituita ai sensi del precedente art.21, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione.
4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
5. Il Regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente 3° comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

ART. 36

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE

1. Il Comune nell'ambito delle finalità perseguite, favorisce e valorizza tutte le libere forme associative; riconosce le Comunità religiose e diocesane esistenti sul territorio e la loro valida azione nel campo sociale per lo sviluppo e la promozione umana tutelandone i valori e le tradizioni. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, la conservazione del patrimonio linguistico e culturale proprio della Grecìa Salentina.
2. Promuove la formazione di organismi di partecipazione al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e più in generale dei vari momenti dell'attività amministrativa.
3. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

4. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della Comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.
5. Il Comune istituisce l'Albo delle forme associative. I criteri, la modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo sono disciplinati dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

CAPO III

REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 37

IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2. E' indetto, altresì, referendum consultivo, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quanto lo richieda non meno di un sesto degli elettori del Comune.
3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
5. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 38

LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 39

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le \modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 40

COMUNICAZIONE

1. Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal Regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma, debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ART. 41

ACCORDI – RECESSI – CONTROVERSIE

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art.38, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 42

LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le operazioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

CAPO V

L'AZIONE POPOLARE

ART. 43

L'AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni (amministrative) le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO IV

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI

AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART. 44

DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente

statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

ART. 45

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

ART. 46

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art.10 e di quelli contenuti nel Capo III, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
3. Il Comune, garantisce, nell'ambito di ogni ufficio preposto, a tutti i cittadini, singoli ed associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in

particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica", del "Bollettino Ufficiale della Regione" e dei Regolamenti comunali.

TITOLO IV

MODIFICHE TERRITORIALI – DECENTRAMENTO

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I

MODIFICHE TERRITORIALI

ART. 47

MODIFICHE TERRITORIALI

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt.117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 48

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione;
- b) il consorzio;
- c) l'unione con altro o più comuni della stessa Provincia;
- d) l'accordo di programma.

TITOLO V

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

PRINCIPI

ART. 49

PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1. l'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti all'art.8 del presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere

unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica, per l'attuazione degli obiettivi secondo termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto d'informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART. 50

ATTIVITA' NORMATIVA REGOLAMENTARE

1. Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e dal presente statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi del precedente art.13, punto 2.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 51

ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi sopra delineati,

deve in ogni caso disciplinare precipuamente:

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) il ruolo organico del personale;
- c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
- d) le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario dell'Ente e gli apicali dei settori;
- e) l'attribuzione agli apicali di responsabilità gestionali non comprese nel presente statuto e necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente;
- f) le modalità del procedimento disciplinare,;
- g) le norme di contenuto sociale in conformità degli accordi collettivi di lavoro;
- h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali ed i responsabili del procedimento.

ART. 52

SEGRETARIO COMUNALE

1. il Comune ha un Segretario comunale **titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 102 del D.lgs 267/00** con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali anche avvalendosi di persona di propria fiducia. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

2. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
5. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

6. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

7. **Il Sindaco previa deliberazione della giunta Comunale può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato previa stipula di una Convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate superino i 15.000 abitanti ex art. 108 D.lgs 267/2000.**

Le funzioni di Direttore Generale possono essere altresì conferite al Segretario Comunale ex art. 108 comma quarto. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il piano accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli,

8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco,

compiti specifici o attribuzioni anche di carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

9. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART. 53

VICE SEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale **in possesso dei requisiti di legge necessari per espletare tali funzioni.**
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

ART. 54

FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme **previste dalla legge**:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quanto sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.
3. **Essendo la materia in continua evoluzione il Comune si conformerà alle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali regolanti la materia.**

ART. 55

INDIRIZZO – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedurali.
2. A tal fine spetta al Consiglio comunale:
 - a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;
 - b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
 - c) l'approvazione dei piani – programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
 - d) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.
3. Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma “°”, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci del Comune stesso.
5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al Conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

ART. 56

NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori ed i Sindaci di cui al 2° comma, lettera a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior

numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati doppio dei membri da eleggere.

3. La revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il Consiglio provvedere alla sostituzione su proposta del Sindaco.
4. Per la nomina, designazione e revoca si applica, per quanto compatibile, **l' art. 42, comma 2°, lettera m), del D.lgs 267/2000.**

TIT. VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 57

DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali
che regolano la materia.
3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed
utilizzo dei beni comunali.

ART. 58

TRIBUTI COMUNALI

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART.59

ENTRATE DEL COMUNE

1. Le entrate del Comune sono costituite:
 - a) da entrate proprie;
 - b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) da trasferimenti erariali;
 - e) da trasferimenti regionali;
 - f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

- g) da risorse per investimenti;
 - h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
 - i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
 3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili;
 4. **Nell'ambito della facoltà concessa dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe;**
 5. **La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. Il Comune riconosce e garantisce al contribuente di produrre specifiche istanze di interpello qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di**

disposizioni tributarie a casi concreti e personali. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente Responsabile del Tributo.

- 6. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione;**

ART. 60

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge 267/2000.**
- 2. Entro la data prevista dal precedente art. 23, comma 2°, lettera b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.**

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia ove quest'ultimo sia prescritto da legge dello Stato.
4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi e interventi **secondo quanto previsto dall'art. 151 del D.lgs 267/2000.**
5. Il Consiglio Comunale, entro i termini previsti dalla legge statale, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
6. I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
7. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
8. I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni

atti di impegno nei limiti del “budget” assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9. Su ogni proposta di deliberazione sia da sottoporre alla Giunta sia al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, di regolarità contabile da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.

ART. 61

CONTO CONSUNTIVO

1. Entro il termine stabilito nel precedente art. 23, comma 2, lettera b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
6. I conti consuntivi degli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

ART. 62

REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data d'insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Possono intervenire alle riunioni di Giunta se invitati dal Sindaco. Hanno diritto di intervenire alle adunanze consiliari ove si discutono il bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché il conto consuntivo e patrimoniale.
6. Collaborano con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo.
7. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

ART. 63

CONTROLLO DI GESTIONE

1. La Giunta comunale trasmette ogni semestre al Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato, unitamente al consuntivo di cassa.
2. Il Collegio dei revisori deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'Ente.
3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
4. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
5. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale una

effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

6. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione del collegio; la redazione dei processi verbali; l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio, e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

ART. 64

CONTRATTI

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le regioni che ne sono alla base.
2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente dell'ordinamento giuridico italiano.
3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VII

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato, nella sua interezza normativa, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive due sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevoli della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nella predetta seconda ipotesi, il voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

ART. 66

REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.

L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

ART. 67

DISPOSIZIONI FINALI

1. Dopo l'**approvazione consiliare** il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune.